



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 413 / 2018

OGGETTO: DETERMINA DI ACQUISIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 BIS DEL D.P.R. 8.06.2001 N. 327 E COMUNQUE DICHIARATIVA DELL'INTERVENUTO ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO, PER ACCESSIONE INVERTITA, DELLA PROPRIETÀ DI AREE SULLE QUALI INSISTONO OPERE DI URBANIZZAZIONE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL COMPARTO EDILIZIO SITO NEL CAPOLUOGO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' – VIA BOTTE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:
delibere di Consiglio Comunale:

- delibera di C.C. n. 69 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2018/2020";
- delibera di C.C. n. 70 del 21 dicembre 2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020";
- delibera di C.C. n. 2 del 13 febbraio 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN002: Variazione al Bilancio di Previsione 2018/2020 - Primo Provvedimento";
- delibera di C.C. n. 11 del 27 aprile 2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - secondo provvedimento";
- delibera di C.C. n. 17 del 18 giugno 2018 ad oggetto: "Settore Finanziario – FIN002 – variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000 – quarto provvedimento";
- delibera di C.C. n. 24 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario – FIN002 - Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2018, variazione all'esercizio 2018 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000";

delibere di Giunta Comunale:

- delibera di G.C. n. 1 del 11 gennaio 2018 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 e assegnazione degli obiettivi e delle risorse finanziarie e umane ai responsabili di settore".
- delibera di G.C. n. 24 del 15 febbraio 2018 ad oggetto: "Variazione al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 2/2018 relativa alle variazioni di



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

bilancio - Primo Provvedimento";

- delibera di Giunta Comunale n. 53 del 3 maggio 2018 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 11/2018 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento";

- delibera di Giunta Comunale n. 82 del 21 giugno 2018 ad oggetto: "variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 17/2018 relativa alle variazioni di bilancio quarto provvedimento";

- delibera di G.C. n. 98 del 26.07.2018 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 - Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c.5bis del D. Lgs. n. 267/2000 - Secondo provvedimento";

- delibera di G.C. n. 100 del 02.08.2018 ad oggetto: "Variazioni al Piano esecutivo di gestione esercizio 2018, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";

Visto il decreto del sindaco n. 6/2018 del 13/02/2018 concernente il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa al Geom. Corrado Sorrivi, responsabile del 4° Settore Lavori Pubblici, dal 13/02/2018 fino al termine del mandato elettorale;

Dato atto

- con atto del notaio Dott. Luigi Govoni in data 08/07/1986 rep. 44429/13181 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica con la Ditta ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. relativa all'attuazione di comparto edificatorio sito in Casalgrande capoluogo Piazza Martiri della Libertà, Via Botte e Viottolo Mazzacani, a tal data censito al catasto del Comune di Casalgrande al fog. 12 mapp. 278 ed al fog. 13 mapp. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 e 353;

- che il P.R.G. a tal data vigente destinava il comparto a "zona di ristrutturazione residenziale" soggetta a piano particolareggiato di iniziativa pubblica;

- che con deliberazione consiliare n. 180 del 09/06/1981 è stato approvato il Piano particolareggiato di cui sopra;

- che il piano particolareggiato in argomento prevede la realizzazione dell'intervento edilizio e delle accessorie aree ed opere pubbliche (aree di urbanizzazione, strade, marciapiedi, parcheggi e verde pubblici);

- che le opere di urbanizzazione previste nel piano particolareggiato, relative agli standard urbanistici del comparto, costituite da parcheggi, viabilità ed aree verdi, risultano eseguiti ed utilizzati quali aree ed opere di uso pubblico;

- che la convenzione urbanistica richiamata (Dott. Luigi Govoni in data 08/07/1986 rep. 44429/13181) prevede all'art. "3) - Aree di urbanizzazione primaria e secondaria. - modalità di cessione al Comune", la cessione al Comune senza corrispettivo ai sensi delle leggi 6.9.1967 n. 765, 23.01.1977 n. 10 e legge regionale 7.12.1978 n. 47, delle aree ed opere di urbanizzazione primaria da parte dell'attuatore ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l.;

- che il trasferimento gratuito nella proprietà del Comune di Casalgrande non è stato perfezionato per quanto attiene le aree e le opere di urbanizzazione previste nel piano particolareggiato di che trattasi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Precisato

- che le predette aree ed opere non ancora trasferite nella proprietà del Comune di Casalgrande insistono nel comparto edilizio realizzato in zona limitrofa alle strade comunali Via Botte e Via K. Marx, come identificate nell'allegato planimetrico di cui alla lettera A;

- che tali aree ed opere sono essenzialmente costituite da superfici pavimentate destinate alla sosta e manovra, percorsi pedonali di collegamento, aree permeabili di pertinenza degli spazi di cui sopra, oltre alle opere infrastrutturali quali sistema di raccolta e convogliamento acque meteoriche, illuminazione pubblica, reti energia elettrica, telefonia, acqua e gas;

- che le aree sono censite al catasto terreni al fog. 13 mapp. 98, 485 e 486 come segue

fog. 13 mapp 98	qualità classe	ente urbano	superficie mq 186
fog. 13 mapp 485	qualità classe	ente urbano	superficie mq 836
fog. 13 mapp 486	qualità classe	ente urbano	superficie mq 349

- che le aree come sopra individuate sono attualmente intestate pro quota ai proprietari delle unità immobiliari dell'edificio censito al N.C.E.U. del Comune di Casalgrande al fog. 13 mapp 366 edificato nel comparto edificatorio sito in Casalgrande capoluogo Piazza Martiri della Libertà, Via Botte e Viottolo Mazzacani, originariamente iscritto al catasto del Comune di Casalgrande al fog. 12 mapp. 278 ed al fog. 13 mapp. 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115 e 353;

- che i proprietari delle unità immobiliari di cui alla premessa precedente ed intestatari pro quota delle aree oggetto del procedimento, sono elencati nel documento allegato alla presente determinazione alla lettera "B";

Considerato

- che la ricostruzione documentale tecnico – amministrativa degli atti che hanno interessato il piano particolareggiato in argomento, ha consentito di accertare:

- che l'onere della realizzazione e cessione gratuita delle aree e delle opere di urbanizzazione previste nel PP è stato assunto e formalizzato sulla base della convenzione sottoscritta in data 08/07/1986, più volte richiamata, dall'originario unico proprietario, ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. ;
- che ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l., nel trasferire la proprietà delle singole unità immobiliari costruite (alloggi, autorimesse e locali commerciali) ha altresì trasferito agli acquirenti, la proprietà, pro quota, delle aree destinate all'uso pubblico ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
- che l'impegno alla cessione gratuita delle opere di urbanizzazione realizzate non è mai stato adempiuto dagli obbligati e, dunque, le opere medesime non sono mai state trasferite gratuitamente nella proprietà del Comune, né da parte dell'originario unico proprietario né dagli aventi causa;

- che il Comune ha comunque provveduto ad eseguire nelle aree ed opere oggetto del presente procedimento gli interventi di manutenzione opportuni per assicurarne la pubblica fruibilità in sicurezza, assicurando buone condizioni manutentive e di decoro urbano, in merito all'illuminazione pubblica, segnaletica stradale, pulizia aree pavimentate e sfalcio aree verdi, compreso lo sgombero neve, ecc.;

Ritenuto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che l'inadempimento all'obbligo di cessione gratuita in favore del Comune delle aree e delle opere di urbanizzazione non abbia fatto venir meno né la natura pubblica, né la funzione pubblica, né le caratteristiche pubbliche delle stesse eseguite quale elemento necessario immanente alla realizzazione di un intervento edificatorio soggetto a P.P. convenzionato;
- che gli elementi documentali e i rilievi inerenti lo stato di fatto eseguiti dal Comune evidenziano come le aree di sedime delle opere di urbanizzazione abbiano subito una radicale trasformazione che ne vincola l'irreversibile destinazione in atto ad ospitare le opere pubbliche a suo tempo realizzate dalla Ditta ITALCASA COSTRUZIONI EDILI S.r.l. adempiendo ad una obbligazione ex lege trasfusa negli atti convenzionali e concessori rilasciati per la realizzazione dell'intervento edificatorio e che ne legittimano la regolarità urbanistico/edilizia;
- che la natura di opera pubblica rivestita dalle opere infrastrutturali funzionali alla urbanizzazione primaria di un comparto urbanistico attuativo sia pacifica e non revocabile in dubbio;
- che la normativa urbanistica, vigente all'epoca della attuazione del comparto edificatorio, stabiliva che il rilascio della concessione edilizia è in ogni caso subordinato all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della concessione;
- che la preventiva, necessaria, urbanizzazione delle aree in funzione delle costruzioni edilizie costituisce un principio fondamentale che la normativa urbanistica italiana ha progressivamente consolidato (L 1150/1942 "Legge urbanistica", L 765/1967 "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150", L 10/1977 "Norme in materia di edificabilità dei suoli", DPR 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia");
- che su tale assetto normativo è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia CE 12 luglio 2001 in causa C-399/1998 ove si statuisce esplicitamente che le opere di urbanizzazione sono da ritenere pubbliche sin dalla loro origine, quindi anche se eseguite su proprietà privata e se formalmente di proprietà privata prima del passaggio al patrimonio pubblico;
- che per costante giurisprudenza formatasi a far data dalla decisione 14.02.1983 n. 1464 delle Sezioni Unite della CORTE DI CASSAZIONE, nel caso di occupazione da parte della Pubblica Amministrazione di un suolo di proprietà privata per la costruzione di un'opera pubblica, la radicale trasformazione del fondo che ne riveli l'irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera pubblica comporta l'estinzione del diritto di proprietà del privato e la acquisizione a titolo originario della proprietà in favore della Pubblica Amministrazione, con il contestuale insorgere del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario, privato del proprio diritto dominicale (cfr ex plurimis CORTE DI CASSAZIONE sez. I, 02.10.1995 n. 10344; sez. I, 22.04.2010 n. 9620; sez. I, 28.07.2008 n. 20543);
- che l'istituto della occupazione appropriativa ha trovato specifica previsione normativa in un primo tempo con l'art. 3 della L 458/1988 "Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio" e successivamente con l'art. 3 comma 65 della L 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che ha introdotto il comma 7 bis nell'art. 5 bis del DL 343/1992 convertito in L 359/1992 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- che la CORTE COSTITUZIONALE, con sentenza 27.12.1991 n. 486, ha preso atto dell'esistenza dell'istituto dell'occupazione appropriativa, già operante, in generale, per la totalità delle opere pubbliche;
- che nel caso di specie la realizzazione delle opere pubbliche (strade, parcheggi e aree verdi di urbanizzazione) non riposa su un fatto illecito del Comune, ma sull'adempimento, pur se soltanto parziale (difettando la stipulazione del formale atto di trasferimento), di un obbligo gravante sui privati proprietari delle aree, sì che la acquisizione della proprietà in capo all'ente pubblico in via originaria, quale conseguenza della trasformazione dell'area che ne rivela l'irreversibile destinazione alla realizzazione dell'opera, non confligge con alcun principio fondamentale dell'ordinamento;
- che sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'istituto della occupazione appropriativa individuati dalla giurisprudenza che si è occupata della materia e, in ragione del fatto che gli intestatari del comparto edificatorio erano tenuti a cedere gratuitamente al Comune le aree in esame, non sussistono i presupposti perché si dia luogo ad alcun risarcimento del danno, posto che nessun danno deriva dalla acquisizione della proprietà per accessione invertita in favore del Comune agli intestatari catastali delle aree;
- che al fine di regolarizzare sotto l'aspetto formale la situazione di fatto sopra descritta e di costituire nel contempo un atto che formalizzi e dichiari l'intervenuto acquisto a titolo originario da parte del Comune della proprietà delle aree sulle quali insistono viabilità, parcheggi, verde e le relative pertinenze sopra indicati, si rende necessario adottare da parte del competente Servizio Lavori Pubblici, determina mediante la quale dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario della proprietà delle aree attualmente censite al fog. 13 mapp. 98, 485 e 486 come individuate nella planimetria allegata alla lettera "A" da parte del Comune di Casalgrande in virtù di accessione invertita e comunque di occupazione appropriativa, dando atto della insussistenza dei presupposti per corrispondere agli intestatari qualsivoglia somma a titolo di indennizzo o risarcimento stante l'obbligo di cessione gratuita delle aree medesime assunto con il contratto convenzionale richiamato;

Ritenuto altresì

- che fermo restando quanto visto in relazione alla intervenuta accessione invertita, si ritiene sussistano i presupposti tutti che giustificano l'adozione del provvedimento di cui al richiamato articolo 42 bis del DPR 327/2001, escluso ogni diritto ad indennizzo in favore degli attuali intestatari delle aree in esame per le medesime motivazioni già esposte e in primaria considerazione dell'obbligo di cessione gratuita delle aree medesime convenzionalmente assunto;
- che in particolare, seguendo l'ordine proposto dal testo dell'art. 42 bis del DPR 327/2001:
 - la valutazione degli interessi sottesi esclude la sussistenza di qualsivoglia interesse giuridicamente rilevante in capo agli attuali intestatari catastali dell'area al mantenimento della intestazione del sedime, essendo il medesimo sedime, da decenni, oggetto di irreversibile trasformazione in pubblica viabilità, parcheggi e verde pubblici;
 - le aree oggetto del procedimento sono destinate da valido atto autorizzativo a viabilità, parcheggio ed aree verdi pubblici;
 - le opere insistenti su tali aree sono state realizzate a seguito di valido atto



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

autorizzativo;

- pertanto non sono stati modificati destinazione ed utilizzo delle aree, che già antecedentemente al passaggio patrimoniale agli attuali intestati avevano legittimamente classificazione di aree ed opere di urbanizzazione;
- il Comune, quale autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, è il soggetto giuridico legittimato alla adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile previsto dalla norma;
- è escluso sia dovuto qualsivoglia indennizzo trattandosi di cessione gratuita delle aree in favore del Comune, obbligazione ad oggi inadempita;

- che, oltre alla regolarizzazione di un adempimento convenzionale urbanistico, sussistono attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emissione del provvedimento di acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, dovendosi procedere alla realizzazione di un'importante opera pubblica quale è la realizzazione di un archivio meccanizzato, strategica per l'efficiente operatività amministrativa e che deve, di conseguenza, essere realizzate dal Comune su aree in proprietà pubblica;

- che non sussistono ragionevoli alternative alla adozione del provvedimento di acquisizione di cui all'art. 42 bis del DPR 327/2001, in ragione del numero degli intestatari catastali e delle vicende che hanno interessato diversi passaggi proprietari, elementi che rendono non utilmente praticabile la stipula, oggi, di quell'atto di cessione gratuita che avrebbe dovuto essere stipulato, a cura degli interventori, circa trenta anni fa;

Visti e richiamati

- la deliberazione del C.C. n° 26 del 26/07/2018 ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FORMALE ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELLE AREE PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL COMPARTO EDILIZIO SITO NEL CAPOLUOGO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - VIA BOTTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR 327/2001"

- la comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m., in data 23/07/2018 prot. 13503 con la quale è stato avviato il procedimento amministrativo relativo all'ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA' DELLE AREE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL COMPARTO EDILIZIO SITO NEL CAPOLUOGO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - VIA BOTTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR 327/2001, pubblicata per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale online ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/90;

Preso atto che a seguito della pubblicazione dell'avviso di inizio procedimento di cui al punto precedente non sono pervenute osservazioni, deduzioni o comunicazioni relative allo stesso;

Visti

- gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 della L. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 42 bis del DPR 327/2001;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Dato atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;

DETERMINA

- 1) Di disporre e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2001 n.327 e comunque in virtù di maturata e compiuta accessione invertita in conseguenza della esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche di cui alla sopraesposta motivazione, l'intervenuta acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Casalgrande della proprietà degli immobili (strade, parcheggi e verde di urbanizzazione) siti in Comune di Casalgrande, capoluogo Via Botte e Via K. Marx, censiti al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al fog. 13 mapp. 98, 485 e 486 più precisamente individuati nell'allegata planimetria alla lettera "A" ed intestati alle persone fisiche e giuridiche risultanti dai registri catastali di cui all'elenco allegato "B", allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) Di dare atto e dichiarare che, in considerazione di quanto evidenziato dalla sopraesposta motivazione, non sussistono i presupposti per la corresponsione di qualsivoglia risarcimento o indennizzo in favore degli intestatari catastali degli immobili di che trattasi;
- 3) Di dare mandato perché si proceda alla notificazione del presente atto, nelle forme del codice di procedura civile, anche a mezzo del servizio postale, agli intestatari catastali degli immobili, dando atto che, nei casi in cui le notificazioni predette non dovessero avere luogo per irreperibilità o assenza dell'intestatario risultante dai registri catastali, troverà applicazione, in via analogica, l'articolo 19 della legge regionale 19 dicembre 2002 n. 37 e, dunque, l'Ufficio titolare del procedimento non sarà tenuto ad alcun adempimento sostitutivo;
- 4) Di procedere alla trascrizione della presente determina presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari - Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Reggio Emilia - Territorio nonché alla relativa e conseguente voltura catastale;
- 5) Di procedere alla trasmissione di copia integrale della presente determina alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, entro il termine di giorni 30 dalla sua adozione;
- 6) Di assumere impegno di spesa per la somma presunta pari ad €. 1.200,00 per oneri di trascrizione e volturazione, come da prospetto in calce;
- 7) Di allegare alla presente determinazione alla lettera "C", a costituirne parte integrante, il certificato di destinazione urbanistica dei terreni trasferiti in proprietà del Comune ai sensi dell'articolo 42 bis del d.p.r. 8.6.2001 n. 327 e comunque oggetto di accessione invertita;
- 8) Di dare mandato al Servizio di Ragioneria di provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento senza adozione di ulteriori atti.
- 9) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di " pareggio di bilancio ", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- 10) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione di cui al presente atto è prevista entro il 31/12/2018.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

11) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

12) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Var. Impegno	430300/99	2018	261	per spese di trascrizione e volturazione aree via Botte		-€1.200,00
Impegno	430300/99	2018	1927	spese di trascrizione e volturazione aree via Botte		€1.200,00

Lì, 17/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)